



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
EX UFFICIO IX

ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITA'
E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LORO SEDI

DAVA/IX/45945/P

27 DIC 2005

OGGETTO: Applicazione dei Regolamenti igiene.

In considerazione della imminente entrata in applicazione del pacchetto igiene che avverrà il 1° gennaio 2006, si ritiene opportuno informare codesti Servizi regionali e codeste Associazioni che nella G.U.C.E (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) L 338 del 22 dicembre 2005 sono stati pubblicati i quattro Regolamenti correlati a quelli in oggetto, già approvati in sede politica:

1) Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, " Recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al Regolamento CE n. 853/2004 e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei Regolamenti Ce n. 854 e 882/2004, deroga al Regolamento n. 852/2004 e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004".

2) Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, " che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti CE n. 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i Regolamenti CE n. 853/2004 e 854/2004".

3) Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, " che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di *Trichine* nelle carni".

4) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005 "sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari".

Con la presente nota si vuole richiamare l'attenzione delle Regioni e delle Associazioni in indirizzo, in particolare, sul Regolamento (CE) n. 2076/2005 relativo alla fissazione dei periodi transitori.

Il suddetto Regolamento, prevede:

- una disposizione generale relativa ad un periodo transitorio di quattro anni che scade il 31 dicembre 2009,
- gli stock di prodotti alimentari d'origine animale, fabbricati prima del 1° gennaio 2006, possono essere commercializzati purché rechino i pertinenti marchi previsti dalle Direttive elencate all'art. 2 della Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto, i bolli sanitari come previsti dalle Direttive sopraccitate, devono essere considerati *marchi d'identificazione* come previsto dall'art. 5 del Regolamento n. 853/2004. I prodotti per i quali l'operatore del settore alimentare ha già definito una

durata di conservazione più lunga del periodo transitorio, potranno rimanere sul mercato sino alla fine della loro durata di conservazione.

- Gli stabilimenti autorizzati prima del 1° gennaio 2006 ad immettere prodotti di origine animale sul mercato nazionale, possono continuare ad immettere tali prodotti sul mercato nazionale con un marchio nazionale che non sia confondibile con il marchio previsto dall'art. 5, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 853/2004, fino a quando l'autorità sanitaria non abbia riconosciuto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 853/2004, gli stabilimenti che trattano tali prodotti. I prodotti alimentari d'origine animale recanti tali marchi nazionali possono essere commercializzati soltanto sul territorio nazionale dello Stato Membro in cui sono prodotti.

A tale proposito, lo scrivente Dipartimento in accordo con le Regioni e Province autonome sta provvedendo ad emanare linee-guida contenenti indicazioni sia generali che settoriali per la corretta applicazione dei Regolamenti.

Si rappresenta, in ogni modo, che tali stabilimenti possono rimanere in attività purché siano rispettati i requisiti generali in materia d'igiene fissati dal Regolamento n. 852/04, nonché le norme specifiche in materia d'igiene fissate dal Regolamento n. 853/04. Dal 1° gennaio 2006, tuttavia, non potranno essere autorizzati ulteriori stabilimenti appartenenti a tali tipologie. Si fa presente, inoltre, che, in attesa di indicazioni stabili da parte della Commissione U.E. sulla struttura della "Master List" relativa agli elenchi degli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento n. 853/04 al fine della ristrutturazione del Sistema Stabilimenti (SINTESI), temporaneamente e fino a diversa comunicazione, l'attuale procedura amministrativa per il rilascio del riconoscimento comunitario, rimane invariata, fermo restando che i requisiti in possesso degli stabilimenti che producono prodotti alimentari di origine animale, nonché i controlli effettuati sugli stessi, devono essere conformi ai Regolamenti (CE) n. 852-853 e 854/2004.

- Gli stock di materiale di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d'identificazione prestampati acquistati prima del 1° gennaio 2006, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2007.

- Gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti possono continuare ad usare le attrezzature per la marchiatura di cui si sono dotati anteriormente al 1° gennaio 2006, sino alla sostituzione delle stesse o, al più tardi, sino alla fine del periodo transitorio, purché il numero di riconoscimento dello stabilimento interessato rimanga invariato. Nel momento in cui l'attrezzatura sarà sostituita, l'Autorità competente provvederà a verificare che la stessa è stata ritirata per non essere più utilizzata. A tale proposito si rappresenta che, dal 1° gennaio 2006, sia marchi d'identificazione che i bolli sanitari, dovranno riportare la sigla "IT", anziché "I" e "CE", anziché "CEE".

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

27 DIC. 2005

d'ordine
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
